

INDIRIZZO (UE) 2015/510 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 dicembre 2014
sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60)
(rifusione)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Indirizzo BCE/2011/14 ⁽¹⁾ è stato modificato in modo sostanziale. Poiché esso deve essere nuovamente modificato, è opportuno provvedere alla sua rifusione per ragioni di chiarezza.
- (2) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (3) Ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 1 e 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), l'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è il mantenimento della stabilità dei prezzi e, come tale, esso ha il compito di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione e svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 del trattato.
- (4) Il quadro generale dell'Eurosistema si basa sulle disposizioni dello Statuto del SEBC. Ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, e come riflesso nello statuto del SEBC, l'Eurosistema è tenuto ad agire conformemente a determinati principi che comprendono il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse.
- (5) Nella misura ritenuta possibile e appropriata e al fine di assicurare efficienza operativa, la BCE fa ricorso alle BCN per svolgere le operazioni che rientrano tra i compiti dell'Eurosistema in conformità al principio di decentralizzazione di cui all'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC e alle condizioni stabilite all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC.
- (6) Alla luce dell'articolo 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello Statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente indirizzo. Le norme dettate dal presente indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari.
- (7) Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello Statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato.

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

